

IVA**Data di arrivo della fattura e detrazione Iva**

di Francesco Zuech, Giovanni Valcarenghi

I primi mesi del 2018 resteranno certamente nella memoria degli operatori tributari per le **difficoltà** legate all'applicazione delle regole relative alla **detrazione** dell'Iva sulle fatture di acquisto.

La [circolare AdE 1/E/2018](#) ha fornito una “**interpretazione autentica**” delle disposizioni dettate dagli [articoli 19](#) e [25 D.P.R. 633/1972](#); nel documento di prassi è stata concentrata l'attenzione sul **momento di ricezione del documento**, sia pure riponendo ampia “fiducia” alla **protocollazione effettuata**. Il vero snodo, come ormai appare chiaro, riguarda le fatture che sono **ricevute** dopo la fine del periodo di liquidazione (mese o trimestre) ed il momento in cui si effettua il calcolo del credito /debito periodico.

Al riguardo, **ricordiamo** che:

- risulta tuttora vigente (senza che la circolare AdE 1/E/2018 possa assumere un effetto di abrogazione) l'[articolo 1 D.P.R. 100/1998](#), ove si prevede che “**Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ...”**
- quanto richiamato al punto precedente **non** appare neppure in **contrasto** con gli **orientamenti comunitari**, posto che la [sentenza CGUE 29 aprile 2004 \(causa C?152/02\)](#) si limita a precisare che “**In altri termini, la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere stata effettuata e il soggetto d'imposta deve essere in possesso della fattura o di un altro documentato considerato ad essa equivalente, secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato**”.

Dunque, schematicamente, riteniamo di poter affermare che sia vero che:

- il **requisito del possesso** presuppone l'arrivo “fisico” della fattura;
- il **diritto alla detrazione sorge con l'esigibilità/effettuazione** e rimane momentaneamente “ibernato” fino al momento in cui si perfeziona anche il presupposto formale ossia il **possesso della fattura**;
- se il possesso di una fattura si perfeziona in tempo utile per la liquidazione (anche

dopo la chiusura del periodo di liquidazione), si dovrebbe poter esercitare tranquillamente il diritto alla detrazione.

Contro tale lettura esiste solo l'esempio della [**circolare AdE 1/E/2018**](#) che si occupa delle **fatture di fine anno**; risulta chiaro che la ricostruzione fornita non tiene conto del disposto del **D.P.R. 100/1998**, ma nemmeno afferma che la norma debba intendersi implicitamente abrogata. Quindi, a nostro sommesso parere, un riparo normativo esiste.

Pertanto, **la chiave di lettura fornita dalle Entrate, complessivamente apprezzabile, può essere tranquillamente applicata semplicemente riferendola non già alla chiusura del periodo di liquidazione (mese o trimestre che sia), bensì al momento di effettuazione della liquidazione.**

A seguire, si presenta una **tabella riepilogativa** che può essere utilizzata per risolvere le varie casistiche.

Il caso	Termine detrazione	eDichiarazion	Comunicazione
N. Fattura fornitore (ipotesi fatturazioni tempestive)	Data ricezione dicesionario o committente	relativa annotazione	e annuale liquidazioni Iva (CTL) e spesometro (DAI) (CDF)
1 10/12/2017 Entro il 31/12/2017			

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

[Scopri le sedi in programmazione >](#)